Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 21 marzo 2023

Proprietà e diritti reali

Check-in online e problemi di legittimità - Parte 2: profili civilistici, sicurezza in condominio
di **Donatella Marino, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

Rimessione in termini: è ammessa se il ritardo nel deposito telematico dell'atto è imputabile alla lentezza del sistema
di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Conversione del pignoramento o pagamento satisfattivo nelle mani del creditore: tertium non datur
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

La prova del c.d. "eventus damni" nell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Videosorveglianza in condominio e maggioranze
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

L'interesse del figlio minore al riconoscimento da parte del padre naturale
di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

Cessione della quota sociale e impugnazione di delibere assembleari: quali diritti restano in capo al socio fuoriuscito?
di **Dario Zanotti, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Accordi di ristrutturazione, trattamento dei crediti tributari e soddisfazione minimale degli stessi
di **Carlo Trentini, Avvocato**

Diritto Bancario

Art. 119 TUB: la richiesta della documentazione inerente a singole operazioni
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Il valore di uno studio professionale
di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

Proprietà e diritti reali

Check-in online e problemi di legittimità - Parte 2: profili civilistici, sicurezza in condominio

di **Donatella Marino, Avvocato**

[...continua] Check-in online nell'ospitalità in condominio

Dal punto di vista squisitamente civilistico, l'ostacolo all'utilizzo di sistemi automatizzati per gli ingressi di inquilini e ospiti nelle case private e nelle strutture ricettive non alberghiere tramite check-in e check-out (anche detto remote check-in, self check-in o, più comunemente check-in online) è rappresentato dal contesto condominiale. Si tratta di case, per lo più appartamenti ma talvolta anche villette in contesti di super-condominio, spesso locate per brevi periodi o riorganizzate come case-vacanza (CAV) ove la digitalizzazione delle operazioni di check-in e dei check-out sta diventando la "nuova normalità".

Le norme che rilevano in questi contesti però tutelano interessi giuridici contrapposti. Da un lato, la quiete e alla sicurezza dei condomini, dall'altra, il diritto di proprietà e del suo libero esercizio da parte del proprietario della singola unità immobiliare offerta in locazione o con contratti di ospitalità turistica.

L'ospitalità in condominio e i limiti alle proprietà esclusive nel regolamento condominiale

E noto che i regolamenti di condominio possono imporre limiti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini purché tali limitazioni siano espressamente enunciate e indicate nel regolamento di natura contrattuale, in modo chiaro ed esplicito (v. e*x multis*, Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/05/2022, n. 17159). In materia di sicurezza, quindi, è ricorrente nei regolamenti di condominio il **divieto di comportamenti che possono pregiudicare la sicurezza**, la tranquillità e il decoro del contesto condominiale.

Una delle principali contestazioni all'utilizzo di forme di check-in automatizzate in unità immobiliari site in contesti condominiali è dunque proprio l'asserita contrarietà con tali disposizioni. Tuttavia, secondo le più recenti posizioni giurisprudenziali **l'esistenza del**

pregiudizio va provato caso per caso.

La giurisprudenza sulla prova del nocumento

Sull'interpretazione di questa tipologia di limiti, infatti, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione "*non appaga… la formulazione di divieti e limitazioni…operata non mediante l'elencazione delle attività vietate ma* ***mediante generico riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare*** *(quali ad esempio, uso contrario al decoro, alla tranquillità e alla decenza del fabbricato)* ***da verificare di volta in volta in concreto, sulla base dell'idoneità della destinazione****, se mai altresì saltuaria o sporadica,* ***a produrre gli inconvenienti che si vollero, appunto, scongiurare****"* (Cass. 17159/2022).

In un recente caso affrontato dal Tribunale di Milano, in cui un condominio lamentava la violazione della clausola del Regolamento che sanciva il divieto "*di adibire i locali in genere ad attività rumorose o che producano esalazioni sgradevoli o che possano compromettere la sicurezza e la stabilità del fabbricato, nonché ad uso di alberghi, pensioni, locande e simili*", sostenendo la pericolosità generata da incontrollato fluire di soggetti, il Tribunale ha ritenuto non *"dimostrato che l'attività svolta dalla società convenuta abbia creato un concreto pregiudizio alla sicurezza, decoro e tranquillità dello stabile, pregiudizi che la norma regolamentare intende espressamente evitare"*. Ciò in quanto le prove *"dedotte dal condominio* ***sono generiche e non idonee a dimostrare un pregiudizio imputabile agli ospiti accolti negli appartamenti di proprietà della società convenuta****"* (Tribunale di Milano n. 11275/2018).

L'anagrafe condominiale

Altro elemento ricondotto alla maggior sicurezza offerta dalle formule di ospitalità in condominio è data dalla previsione di cui all'Art. 1130 c.c. che prevede tra le attribuzioni dell'amministratore di condominio, quella di *"curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari* ***e dei titolari*** *di diritti reali e* ***di diritti personali di godimento****, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio… nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni"*.

Grazie all'applicabilità di questa norma, in tutte le forme di ospitalità in condominio è possibile conoscere sempre i dati anagrafici delle persone che pernottano nell'appartamento. Dati che, peraltro, vengono segnalati, e quindi verificati, anche dalla Questura locale. Verifiche che non ricorrono nella locazione di medio e lungo periodo, in cui è conosciuto solo il nome del conduttore sottoscrittore del contratto di locazione (tema che genera spesso problematiche, per esempio, nel caso di **locazione a studenti**).

Check-in online: i vantaggi e i rischi in condominio

Recentemente il Legislatore ha favorito nel nostro ordinamento le formule di check-in on line. Ne è un esempio emblematico il periodo di emergenza pandemica, durante il quale le "*Linee*

Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" pubblicate dal Ministero della salute (v. Ordinanza 02/12/2021) indicavano come **favoriti i "*sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile***", specificando tuttavia *"l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite **in presenza**, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza*".

Più in generale, l'opinione prevalente è che l'utilizzo dei sistemi di check-in online all'interno di contesti condominiali di per sé non muti il livello di sicurezza rispetto alle soluzioni in cui il check-in è effettuato da una persona che fisicamente accompagna l'ospite. In considerazione delle caratteristiche ontologiche del contratto di locazione e, comunque, della precipua organizzazione delle strutture ricettive non alberghiere **senza Reception**, un soggetto che non volesse farsi identificare fruirà comunque dell'alloggio, presentandosi in un momento successivo rispetto al momento adibito al check-in, indipendentemente dalla modalità con cui è stato effettuato, in presenza o a distanza. Al contrario, un buon sistema di check-in online eventualmente supportato da telecamere di videosorveglianza, nei limiti di quanto segue, può facilitare l'identificazione capillare delle persone che entrano nell'alloggio.

Videosorveglianza e privacy in condominio

Proprio per sopperire alla mancanza di controllo umano la prassi del mercato della hospitality ha visto la diffusione dell'utilizzo di videocamere e altri strumenti di sorveglianza all'ingresso dei condomini o delle singole unità immobiliari al fine di verificare i singoli ingressi. Ovviamente, tale prassi, deve contemperare ulteriori interessi giuridici tutelati dall'ordinamento, quale la protezione **della riservatezza sia degli ospiti, che degli altri condomini.** In entrambi casi, per effettuare un trattamento lecito è necessario rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali (a puro titolo esemplificativo, ottenendo uno **specifico e consapevole consenso al trattamento dagli interessati**). Quanto alla privacy dei condòmini la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ritiene ormai in maniera pacifica che nei condomini *"l'installazione di telecamera di videosorveglianza **è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e familiare**, **purché non violi,** nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, **il diritto alla riservatezza di soggetti terzi**"* (*ex multis,* Corte d'Appello di Catania, Sent. del 15/02/2022).

Per una corretta gestione di tali complesse tematiche sarebbe dunque necessario che, nei condomìni in cui si rinvengono tali problematiche, si intervenisse con una accurata rimodulazione del regolamento condominiale, aggiornato con le nuove esigenze dei condòmini e in linea con le nuove normative, come interpretate dalla più recente giurisprudenza.

Master di specializzazione
DIRITTO IMMOBILIARE E REAL ESTATE
Scopri di più >

Procedimenti di cognizione e ADR

Rimessione in termini: è ammessa se il ritardo nel deposito telematico dell'atto è imputabile alla lentezza del sistema

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Cass., sez. I, 8 marzo 2023, n. 6944, Pres. Cristiano – Est. Abete

[1] Atti processuali – Termini – Rimessione in termini – Limiti (art. 153 c.p.c.)

Deve riconoscersi la sussistenza dell'ipotesi della causa non imputabile e di un errore fatale, con conseguente rimessione in termini, nel caso in cui il ricorso risulti tardivo perché depositato pochi minuti dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile a causa della lentezza di caricamento del sistema.

CASO

[1] La Corte di Cassazione è stata sollecitata a intervenire nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento di protezione internazionale in cui, per quanto di interesse ai fini dell'illustrazione della decisione in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito con ricorso avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale della competente Commissione Territoriale, dichiarava inammissibile detto ricorso per essere stato proposto tardivamente, ossia in data 4.10.2018, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 3.9.2018.

Nel dettaglio, il Tribunale evidenziava che il ricorso risultava iscritto nel registro telematico il giorno 4.10.2018 alle ore 00.12 e dunque oltre il termine di 30 giorni dettato dall'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, destinato a scadere il 3.10.2018.

Inoltre, secondo il Tribunale non vi era margine per accogliere l'istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente, per essere quest'ultimo incorso in decadenza per causa a lui imputabile. Ancora, dagli atti di causa risultava che il ricorrente avesse depositato i messaggi

relativi alle ulteriori pec, ma non avesse giammai allegato né dimostrato l'orario di invio telematico del ricorso né quello di consegna, non avendo depositato né la prima né la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione denunciando, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153, 2°co., c.p.c., in combinato disposto con l'art. 294, 2° e 3°co. c.p.c.

In particolare, il ricorrente ha dedotto che ben avrebbe meritato accoglimento l'istanza di rimessione in termini, viepiù in considerazione dei pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso e della circostanza per cui l'officiato difensore ha ricevuto la documentazione indispensabile alla redazione del ricorso soltanto nel tardo pomeriggio del 3.10.2018, ultimo giorno utile per il deposito del ricorso.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione giudica fondato e meritevole di accoglimento il motivo di ricorso proposto, conseguentemente cassando il decreto del Tribunale di Napoli e rinviando allo stesso tribunale in diversa composizione.

Nella parte argomentativa del provvedimento, la Suprema Corte richiama un recentissimo precedente di legittimità (Cass., 5 gennaio 2023, n. 238), il quale ha chiarito che "in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un errore fatale che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3°co., c.p.c.".

Nel caso di specie, le prospettazioni del ricorrente, secondo cui: *a*) il proprio difensore aveva provveduto a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018; *b*) che per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto e imprevedibile, il sistema impiegava parecchi minuti a caricare la busta telematica e a completare la sua trasmissione al sistema; *c*) che pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna e anche all'esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018, sono state qualificate idonee a integrare gli estremi di una causa non imputabile e di un errore fatale.

QUESTIONI

[1] La questione interpretativa risolta dalla Cassazione attiene all'idoneità del rallentamento del sistema informatico, imprevisto e non dipendente dal difensore della parte, che abbia provocato il ritardo nel deposito telematico del ricorso avverso la decisione di diniego di

protezione internazionale, a integrare una causa non imputabile fondante un provvedimento di rimessione in termini *ex* art. 153, 2°co., c.p.c.

A questo proposito è senz'altro utile ricordare il testo della norma da ultimo citata, secondo cui «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

È noto che tale comma sia stato inserito nel corpo dell'art. 153 c.p.c. ad opera della l. n. 69/2009, che ha generalizzato la disciplina pregressa, di cui al previgente art. 184-*bis* c.p.c., che limitava la possibilità di rimessione all'interno del grado di giudizio, escludendola in relazione ai poteri "esterni" al singolo grado di giudizio.

La disposizione trova applicazione con riferimento a tutte le ipotesi di perdita di un potere processuale per mancato esercizio nei limiti temporali previsti dalla legge e, come si accennava, dopo la riforma del 2009 ha riguardo sia alle decadenze maturate a carico delle parti durante lo svolgimento di ciascun singolo grado di giudizio, sia alle decadenze dai poteri esterni al processo, come il potere di proseguire o riassumere il processo sospeso o interrotto e il potere di impugnazione.

In materia di rimessione in termini, possiamo ricordare il generale insegnamento della Corte di cassazione secondo cui l'istituto, sia nella norma dettata dall'art. 184-*bis* c.p.c., sia in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, 2°co., c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (tra le tante, Cass. 6 luglio 2018, n. 17729).

A questo riguardo, si ritiene che l'impedimento all'esercizio del potere processuale possa derivare o dall'incapacità naturale della parte, cioè dallo stato di fatto della persona che per qualsiasi ragione non sia in grado di intendere o di volere; ovvero dalla mancata conoscenza dell'esistenza o delle modalità di esercizio del potere, dovuta o ad ignoranza del fatto legittimante o ad ignoranza della norma processuale; ovvero, ancora, da quei fatti che, senza escludere la conoscenza del potere, incidono direttamente sulla possibilità del suo esercizio, impedendo alla parte di compiere l'atto nel termine previsto dalla legge (per ulteriori approfondimenti, S. Boccagna, F. De Santis di Nicola, *sub art. 153*, in C. Consolo (diretto da), *Codice di procedura civile. Commentario*, I, Milano, 2018, 153).

Tra le pronunce più recenti, possiamo altresì ricordare Cass., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute, postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha evidentemente ritenuto di poter qualificare il rallentamento del sistema informatico nei termini di impedimento estraneo alla

volontà del ricorrente, assoluto e determinante nella verificazione della decadenza dal potere di ricorrere contro il provvedimento di rigetto della protezione internazionale, conseguentemente accordando alla parte la rimessione in termini.

Esecuzione forzata

Conversione del pignoramento o pagamento satisfattivo nelle mani del creditore: tertium non datur

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2022, n. 27329 – Pres. Rubino – Rel. Saija

Massima: *"Una volta che è stata disposta la vendita del bene pignorato, l'istanza di conversione del pignoramento non è più proponibile, sicché il debitore che intenda sottrarsi al vincolo pignoratizio deve procedere al pagamento diretto e totalmente satisfattivo a mani del creditore – se del caso, ricorrendo all'offerta formale ai sensi dell'art. 1208 c.c. – e può proporre opposizione all'esecuzione* ex *art. 615, comma 2, c.p.c. qualora il creditore integralmente soddisfatto non rinunci all'esecuzione* ex *art. 629 c.p.c."*

CASO

L'esecutata, assumendo di avere depositato in cancelleria somme idonee a estinguere la propria esposizione debitoria nei confronti del creditore procedente, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere la revoca dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato.

L'opposizione veniva respinta, dal momento che non solo le somme versate non erano sufficienti per coprire il credito del pignorante e le spese della procedura, ma, in ogni caso, l'iniziativa assunta dall'esecutata era da considerarsi irrituale, essendosi già verificata la decadenza dalla facoltà di chiedere la conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c.

Avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, scaduto il termine per

chiedere la conversione del pignoramento, al debitore che intenda sottrarre il bene all'espropriazione forzata non resta che effettuare il pagamento diretto nelle mani del creditore, il quale, una volta integralmente soddisfatto, dovrà rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 629 c.p.c., legittimando, in caso contrario, l'opposizione all'esecuzione – anche tardiva – del debitore esecutato.

QUESTIONI

[1] Con l'ordinanza che si annota, la Corte di Cassazione ha precisato le modalità con le quali l'esecutato può evitare la vendita forzata del bene pignorato e quali rimedi possa attivare una volta che ne sia intervenuta l'aggiudicazione.

L'ordinamento accorda al debitore tre strumenti per sottrarsi all'aggressione esecutiva.

Il primo è il versamento della somma per cui è stata chiesta l'esecuzione del pignoramento – che viene così evitato – e dell'importo corrispondente alle spese nelle mani dell'ufficiale giudiziario, che dovrà consegnare il tutto al creditore (art. 494, comma 1, c.p.c.): in questo caso, l'adempimento avviene prima del pignoramento, ossia quando ancora non è radicata una procedura esecutiva, sicché l'ufficiale giudiziario deve redigere il processo verbale del versamento (inserendo l'eventuale riserva di ripetizione che il debitore è pur sempre legittimato a fare) e lo deposita immediatamente in cancelleria con la prova del versamento al creditore di quanto ricevuto, affinché ne venga presa nota nel ruolo generale delle esecuzioni (art. 157 disp. att. c.p.c.).

Il secondo è il deposito nelle mani dell'ufficiale giudiziario di una somma di denaro pari all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentata di due decimi, per evitare che vengano espropriate cose (art. 494, comma 3, c.p.c.): in questo caso, il pignoramento si perfeziona e ha per oggetto il denaro versato, che andrà depositato in cancelleria nelle forme dei depositi giudiziari, per essere successivamente distribuito ai creditori nell'ambito di un'ordinaria espropriazione.

Il terzo è la conversione del pignoramento, disciplinata dall'art. 495 c.p.c. e consistente nella sostituzione dei beni assoggettati al vincolo esecutivo con una somma di denaro, che può essere versata ratealmente e dev'essere pari all'importo (per capitale e interessi) dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti fino a quel momento, oltre alle spese. Ai fini della liquidazione di tale somma, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, è prescritto che i creditori che partecipano al processo esecutivo depositino, almeno trenta giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 569 c.p.c., un atto di specificazione del credito (contenente l'indicazione degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute) previamente notificato al debitore esecutato, in assenza del quale si terrà conto degli importi esposti nell'atto di precetto e nei ricorsi per intervento, maggiorati dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

L'istanza di conversione del pignoramento può essere presentata una sola volta, prima che sia

stata disposta la vendita o l'assegnazione e dev'essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dal deposito in cancelleria di una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti; tale previsione è volta a evitare abusi da parte del debitore esecutato che possano destabilizzare il regolare svolgimento del processo esecutivo.

Proprio in ragione di ciò, nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, è stato evidenziato che il versamento di somme in cancelleria (peraltro insufficienti per soddisfare i crediti azionati) in assenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che, a fronte di una tempestiva istanza dell'esecutato, abbia autorizzato la conversione del pignoramento, si pone come iniziativa del tutto irrituale e connotata da mala fede.

Nel caso di specie, di fatto, il debitore aveva inteso coniare una sorta di conversione del pignoramento *extra ordinem*, al di fuori dello schema delineato dalla legge processuale, impegnando il giudice dell'esecuzione (che aveva impropriamente assecondato questa iniziativa) in un irrituale procedimento volto alla determinazione delle somme dovute al creditore per il loro successivo versamento in cancelleria (sempre e non a caso effettuato in concomitanza o in prossimità delle date fissate per la vendita del bene staggito).

Solo a fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo sul *quantum debeatur*, il giudice dell'esecuzione aveva, alfine, revocato la sospensione delle attività esecutive già concessa, con conseguente ripresa delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato, cui avevano fatto seguito dapprima l'aggiudicazione del bene all'esito dell'esperimento di vendita celebrato e, alfine, l'emissione del decreto di trasferimento.

Come sottolineato nell'ordinanza annotata, tuttavia, una volta disposta la vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c., la conversione del pignoramento *ex* art. 495 c.p.c. non è più percorribile, essendosi consumata la facoltà per l'esecutato di chiederla, per effetto della decadenza maturata.

Di conseguenza, non vi era alcuno spazio per la pronuncia di un provvedimento di sospensione del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione, salvo ipotizzare che il creditore procedente e gli eventuali altri creditori muniti di titolo esecutivo con i quali fossero state intavolate trattative per la definizione della vertenza ne avessero fatto richiesta ai sensi dell'art. 624-*bis* c.p.c., posto che la relativa istanza può essere proposta anche dopo che sia stata disposta la vendita del bene (quando, dunque, la conversione del pignoramento non è più consentita) e, precisamente, fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto.

Di conseguenza, non è immaginabile che, per sottrarre il bene al vincolo pignoratizio con l'adempimento della propria obbligazione, il debitore pretenda di ottenere dal giudice dell'esecuzione la quantificazione del dovuto e di depositare somme nella cancelleria del tribunale, dovendo eventualmente procedere al pagamento diretto – totalmente satisfattivo – a mani del creditore, se del caso ricorrendo all'offerta formale disciplinata dagli artt. 1208 e

seguenti c.c., onde conseguire la completa liberazione.

In questo caso, se il creditore integralmente soddisfatto non rinuncia agli atti del processo esecutivo ai sensi dell'art. 629 c.p.c., il debitore esecutato sarà legittimato a proporre opposizione *ex* art. 615, comma 2, c.p.c., fondata sulla mancanza del diritto di proseguire l'esecuzione forzata nei suoi confronti, attesa l'intervenuta estinzione del credito azionato.

A ciò non osta la barriera preclusiva fissata dal comma 2 dell'art. 615 c.p.c. (cui si ricollega la prescrizione – recata dal comma 3 dell'art. 492 c.p.c. – dell'inserimento, nell'atto di pignoramento, dell'avvertimento al debitore che l'opposizione all'esecuzione non può essere proposta una volta che sia stata disposta la vendita), giacché, in simile ipotesi, ricorrerebbero senz'altro quei fatti sopravvenuti che, al pari di quelli non imputabili all'esecutato, consentono a quest'ultimo di svolgere tale opposizione anche dopo la pronuncia dell'ordinanza di vendita.

Non solo, dunque, il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, non avrebbe nemmeno dovuto esaminare la questione della sufficienza o meno delle somme irritualmente versate dall'esecutata in cancelleria, ma non avrebbe, in ogni caso, neppure potuto revocare la disposta aggiudicazione per effetto del (preteso) pagamento estintivo successivamente intervenuto, stante il disposto dell'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c., in base al quale, quando il processo esecutivo si estingua o venga dichiarato improcedibile ovvero improseguibile dopo l'aggiudicazione, anche se provvisoria, o dopo l'assegnazione, l'acquisto dell'aggiudicatario o dell'assegnatario è comunque salvo e non può essere inficiato, restando fermi nei loro confronti, in forza dell'art. 632, comma 2, c.p.c., gli effetti di tali atti.

Pertanto, quand'anche, in epoca successiva all'aggiudicazione dell'immobile, fosse intervenuta la rinuncia del creditore procedente ai sensi dell'art. 629 c.p.c. o fosse stato irritualmente concesso all'esecutata un termine per consentirle di completare il versamento del dovuto (al di fuori, tuttavia, di un ordinario procedimento di conversione del pignoramento), nondimeno non si sarebbero potuti porre nel nulla gli effetti dell'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento si sarebbe posta come attività doverosa e necessitata.

Per lo stesso motivo, del resto, qualora l'espropriazione sia proseguita nonostante la tempestiva e rituale formulazione dell'istanza di conversione, essa diviene improcedibile una volta che sia intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, prevalendo e dovendosi tutelare – per effetto del richiamato art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. – l'acquisto del terzo.

Obbligazioni e contratti

La prova del c.d. "eventus damni" nell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

Cass. civ. Sez. Sesta Sent., 27/01/2023, n. 2552, Pres. Scrima, Est. Dell'Utri

Revocatoria – Alienazione di immobile – Destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti – Revoca dell'alienazione – Ammissibilità – Ragioni – Fattispecie

[1] È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza *ex se* escludere la sussistenza dell'"*eventus damni*".

Disposizioni applicate Art. 2901 c.c.

CASO

In primo e secondo grado i giudici del merito hanno rigetto la domanda giudiziale proposte dall'attore per l'accertamento dell'inopponibilità nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale il convenuto aveva ceduto a un terzo un proprio immobile.

In particolare la corte d'Appello ha ritenuto che il fatto che il convenuto avesse quasi totalmente impiegato il ricavato della vendita del proprio immobile per l'estinzione di altri debiti scaduti e garantiti avrebbe escluso l'atto in questione dall'assoggettabilità all'azione revocatoria. Sulla base di tale argomentazione, sia il tribunale che la corte d'appello hanno respinto la domanda di revocatoria ordinaria.

Il creditore ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie.

QUESTIONI

La sentenza in esame ha ad oggetto la verifica da parte dell'organo giudicante del presupposto del c.d. *eventus damni* che, com'è noto, costituisce uno degli elementi da provare in sede di azione revocatoria.

Ai sensi dell'art. 2901 c.c. infatti il creditore deve provare l'esistenza dell'atto dispositivo compiuto dal debitore, la sussistenza della *partecipatio fraudis* e del *consilium fraudis*, nonché la sussistenza del c.d. ***eventus damni***, ovvero il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore.

Infatti, l'*eventus damni*, presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una **maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito** (Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999).

Per consolidata giurisprudenza inoltre tale pregiudizio può consistere non solo in una **variazione quantitativa del patrimonio del debitore** (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una **variazione qualitativa** (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass. Civ. 2792/2002; Cass. Civ. 4578/1998).

Nel **caso di specie** il tribunale e la corte di secondo grado avevano rigettato l'*actio pauliana* in quanto avevano ritenuto non sussistente il presupposto dell'*eventus damni*, posto che il debitore aveva utilizzato parte del prezzo della compravendita impugnata per l'estinzione di altri debiti scaduti e garantiti.

La Corte di Cassazione si discosta tuttavia da tale ricostruzione evidenziando "come la stessa corte territoriale, nel dare atto dell'avvenuta utilizzazione, da parte del debitore solo di una parte del prezzo ricavato dalla compravendita impugnata in questa sede per l'estinzione di debiti scaduti, abbia implicitamente riconosciuto la sussistenza di un residuo patrimoniale rimasto in capo allo stesso in conseguenza di detta cessione, senza peraltro darsi cura di accertare, in termini positivi o eventualmente negativi, la rilevanza di detto residuo patrimoniale ai fini della tutela delle ragioni creditorie".

"Da tale premessa di fatto" – prosegue la Corte di legittimità – "discende la violazione del

parametro normativo in questa sede dedotto dal ricorrente principale, non potendo escludersi in alcun modo l'avvenuta dimostrazione del ricorso concreto di una fattispecie estintiva della prerogativa di tutela azionata in questa sede".

I giudici del merito avrebbero dovuto pertanto verificare se nel caso concreto la possibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito sul restante patrimonio del debitore fosse più difficile e rischiosa, verifica quest'ultima che invece non è stata compiuta.

Il requisito dell'*eventus damni* è quindi provato qualora il patrimonio residuo del debitore non sia *ex se* sufficiente a soddisfare il credito, ovvero la soddisfazione di quest'ultimo risulta più difficoltosa: nella fattispecie in esame la Corte di Cassazione deduce la prova di tale presupposto dai fatti di causa, nella circostanza per cui il ricavato della vendita era stato utilizzato per pagare altri debiti e, per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso.

Comunione – Condominio - Locazione

Videosorveglianza in condominio e maggioranze

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Corte Suprema di Cassazione, sez. II, Civile, Ordinanza n.14969 dell'11 maggio 2022, Pres. Dott. D'Ascola Pasquale, Relatore Dott. Tedesco Giuseppe

Massima: *"In tema di condominio negli edifici, le spese relative alle opere ed ai manufatti deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma, cod. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, confermando la decisione di primo grado di rigetto dell'impugnazione proposta sul punto dalla condomina ricorrente, aveva ritenuto corretta la ripartizione delle spese effettuata dall'assemblea in base ai millesimi di proprietà, non essendo stata fornita la prova che l'intercapedine oggetto di causa, invero funzionale all'intero stabile, fosse, in concreto, destinata al servizio soltanto di taluni condomini)".*

CASO

Tizia, residente presso il Condominio (OMISSIS) in via (OMISSIS) a Torino, impugnava due distinte delibere dall'assemblea condominiale.

La prima delibera, del 27 gennaio 2011, riguardava la ripartizione, in base ai millesimi di proprietà, del canone da pagare al Comune per l'anno 2010 e la spesa per l'installazione di un sistema di videosorveglianza, mentre la seconda, del 15 febbraio 2012, riguardava la ripartizione del canone per l'anno successivo e la spesa per il completamento dell'impianto già installato.

Il tribunale dichiarava inammissibile l'impugnativa della prima decisione per decorso del termine e rigettava l'opposizione alla seconda poiché ritenuta infondata.

Tizia appellava la decisione del giudice di prime cure, sostenendo che entrambe le delibere **fossero nulle** e non annullabili. In particolare, la condomina ecccepiva i criteri di suddivisione assunti dalle delibere.

Con specifico riferimento all'impianto di videosorveglianza, sosteneva che la materia ricadesse al di fuori della competenza dell'assemblea ordinaria e richiedesse, oltretutto, il **consenso unanime** di tutti i partecipanti al condominio.

La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, sostenendo che l'intercapedine fosse in realtà elemento funzionale a tutto l'edificio e che la destinazione, così come indicata da Tizia non fosse stata dimostrata. Inoltre, era altresì riconosciuta la legittimità della decisione dell'assemblea del condominio (OMISSIS) riguardo all'impianto di videosorveglianza, **nonostante fosse stata assunta solo a maggioranza**.

Tizia presentava ricorso in Cassazione, basato su due motivi, il Condominio resisteva con controricorso; seguiva poi il deposito di memorie da parte di entrambe le parti costituite.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigettò il ricorso di Tizia, condannò la soccombente al pagamento in favore del Condominio delle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

Attraverso il primo motivo, la sentenza fu oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ritenne che non fosse stata fornita la prova che l'intercapedine in questione fosse in realtà destinata a servizio solo di alcuni condomini. Infatti, a parere della ricorrente, tale destinazione sarebbe stata provata giacché non efficacemente contestata dal Condominio, il quale si sarebbe limitato a indicare che "*l'intercapedine, lungi dall'essere funzionale ad alcune parti dell'edificio condominiale, è necessaria per l'intero stabile condominiale, perché consente l'areazione dello stesso proteggendolo dall'umidità e garantendo, in definitiva, un ambiente più salubre a tutti i condomini*".

Con riferimento a tali affermazioni, Tizia sostenne che tale deduzione sarebbe fondata solo in via teorica, poiché sul piano pratico, presupporrebbe almeno la contiguità tra edificio comune e intercapedine, mentre, come si evincerebbe dal caso concreto, proprio quello è l'elemento mancante al primo piano interrato: "*al primo interrato l'intercapedine, al più, può servire alle piscine, che sono estranee al condominio*".

La Corte di Cassazione, tuttavia, ritenne il motivo infondato posto che sarebbe stato in più occasioni chiarito che è **funzione tipica dell'intercapedine quella di fare circolare l'aria ed evitare la formazione di umidità e infiltrazioni d'acqua a vantaggio di tutto il fabbricato**[1]. Tanto premesso, il Condominio avrebbe sollevato una contestazione chiara, specifica e in linea con il principio per cui "le spese concernenti, le opere e ai manufatti deputati a preservare

l'edificio condominiale da agenti atmosferici sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'articolo 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'articolo 1123 c.c., commi 2 e 3"[2]; è pertanto conseguente alle deduzioni suesposte che la pretesa della ricorrente di ravvisare nella difesa del Condominio (OMISSIS) l'esistenza di una "non contestazione", tale da esimerla dall'onere di dimostrare una funzione dell'intercapedine diversa da quella consueta, è del tutto priva di giustificazione e non consente l'accoglimento del motivo.

In secundis, riguardo all'art. 360 c.p.c., comma I, n.3, Tizia sostenne che il riconoscimento in positivo da parte della Corte d'Appello della possibilità dell'assemblea dei condomini di deliberare in ordine all'impianto di videosorveglianza, lasciava aperta la questione se occorresse l'accordo unanime dei condomini. In tal senso, la Corte territoriale "avrebbe dovuto porsi il problema delle maggioranze occorrenti, non essendo sufficiente, prima della riforma del condominio, la maggioranza semplice" e che "si doveva inoltre riconoscere che la delibera non era vincolante per i dissenzienti, trattandosi di **innovazione voluttuaria ed eccessivamente costosa".**

Anche con riferimento a tale motivo, gli Ermellini rigettarono il motivo di impugnazione, specificando che, al fine di offrire una disciplina chiara in materia, il legislatore della novella L. 220/12 ha introdotto il nuovo art.1122 ter c.c. prescrivendo che le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate **dall'assemblea con la maggioranza** di cui all'articolo 1136 c.c., comma I[3].

Al fine di offrire maggior chiarezza al ricorrente, venne inoltre precisato in motivazione che, in merito alle obiezioni sul carattere voluttuario o gravoso dell'innovazione, "deve ricordarsi che le innovazioni per le quali e consentito al singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. Si precisa che l'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali"[4].

Ad avvalorare ulteriormente il rigetto del motivo presentato dalla ricorrente, si aggiunse la circostanza per cui Tizia non avrebbe indicato alcun elemento concreto, relativo alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, che avrebbe dovuto indurre la corte di merito a ritenere l'innovazione scarsamente utile o eccessivamente gravosa.

[1] Così Cass. n. 7889/2000; n. 4391/2005.

[2] Così Cass. n. 64/2013; n. 10371/2021.

[3] L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

[4] Così Cass. n. 2408/1981.

Diritto e procedimento di famiglia

L'interesse del figlio minore al riconoscimento da parte del padre naturale

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 23/02/2023 n.5634

Riconoscimento del figlio – Rifiuto del consenso del genitore – Interesse del minore

(art. 250 c.c.)

Massima: *"Il riconoscimento del figlio minore già riconosciuto, in caso di mancato consenso dell'altro genitore, può essere escluso solo in presenza di un grave pregiudizio per il suo sviluppo psico-fisico, pregiudizio che sarebbe superiore al disagio psicologico derivante dalla mancanza di uno dei genitori".*

CASO

Un uomo ricorre in giudizio per essere autorizzato a riconoscere il figlio a causa del mancato assenso della madre.

La madre si era opposta al riconoscimento sostenendo la non corrispondenza all'interesse del figlio a causa della figura violenta del padre, autore di alcuni episodi di aggressione nei confronti della donna incinta durante la trascorsa convivenza, per i quali era stato rinviato a giudizio.

Il Tribunale di Catania, dopo aver disposto una CTU, ha autorizzato il padre al riconoscimento disponendo contestualmente sull'affidamento e il mantenimento del minore.

Anche la Corte d'appello pronunciava in tal senso, modificando soltanto la regolamentazione degli incontri tra il padre e il figlio. Secondo i giudici, le condotte violente erano in corso di accertamento essendo ancora pendente il procedimento penale, ed erano da considerarsi

occasionali e avvenute nel momento della rottura dei rapporti tra le parti. In ogni modo, nel caso in cui fossero risultate provate, non potevano "ritenersi di gravità tale da impedire il riconoscimento del minore da parte del padre naturale".

La madre ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 250 c.c. quanto ai presupposti per l'autorizzazione al riconoscimento del minore, e facendo rilevare l'omissione da parte del consulente nominato, di un accertamento psicodiagnostico sulla personalità dell'ex convivente, che avrebbe permesso di verificare possibili futuri comportamenti aggressivi anche verso il minore. La Cassazione ha respinto il ricorso.

Il bilanciamento tra il diritto del genitore che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore.

In forza dell'art. 250 c.c. – così come modificato dalla legge di riforma della filiazione del 2012 – il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che ha già eseguito il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se corrisponde all'interesse del figlio. Il giudice, assunte informazioni, dispone l'audizione del figlio minore di dodici anni, o anche di età inferiore se maturo, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione. Con la sentenza che sostituisce il consenso mancante, il giudice assume anche i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome.

Nel decidere il ricorso, la Cassazione ha ribadito che nel bilanciamento degli interessi dei genitori e dei figli, il giudice deve accertare se ci sia il rischio di un danno grave per il minore che derivi dall'acquisto dello status genitoriale che si riveli superiore al disagio psicologico conseguente alla mancata conoscenza o frequentazione di uno dei genitori (Cass. Civ. n. 24718/2021).

Diverso è il tema dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore che viene modulata attraverso i vari strumenti previsti dalle norme a tutela dei figli.

QUESTIONI

Sulle questioni di affidamento e frequentazione in seguito al riconoscimento

Certamente la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di non escludere il riconoscimento del figlio minore già riconosciuto sulla sola base di una condotta morale discutibile del genitore, o in ragione della mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (Cass. Civ. n. 2645/2011 e Cass. Civ. n. 4763/2018).

Tuttavia, resta ferma la rilevanza che può assumere il percorso di vita del richiedente e l'eventuale accertamento di gravi carenze come figura genitoriale, con conseguente compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore derivante dal riconoscimento (Cass. 11

dicembre 2013, n. 27729).

Per questo motivo il giudice dovrà anche operare un giudizio prognostico che valuti le competenze genitoriali del genitore richiedente ai fini della tipologia di affidamento e ai tempi di frequentazione col figlio.

Diritto e reati societari

Cessione della quota sociale e impugnazione di delibere assembleari: quali diritti restano in capo al socio fuoriuscito?

di **Dario Zanotti, Avvocato**

Tribunale di Milano, sentenza del 15 aprile 2019.

Parole chiave: recesso del socio – delibere assembleari – impugnazione.

Massima: *"Il socio receduto può avere ancora diritto ad impugnare delibere assembleari solo se l'esercizio di tali diritti partecipativi è strumentale alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della propria quota; in tale caso, infatti, il socio receduto potrebbe ancora impugnare le delibere assembleari che potrebbero incidere sulla liquidazione della quota stessa."*

Disposizioni applicate: art. 2377 c.c.

Nella sentenza che si analizza, il Tribunale di Milano ha specificato quali diritti può conservare il socio receduto fintanto che è in attesa di ricevere la liquidazione della quota di spettanza da parte della società.

Nello specifico, Caia, socia di Alfa S.p.A., ha agito per l'annullabilità di alcune delibere adottate nel corso di un'assemblea dei soci nella quale ha lamentato di essere stata illegittimamente esclusa. A sostegno della propria domanda, l'attrice ha sostenuto che, nonostante il recesso, la stessa avesse comunque conservato l'interesse ad agire proprio perché al momento dell'azione non era ancora stata eseguita la liquidazione della quota da parte della società. Dall'altra parte, la società convenuta ha eccepito la sopravvenuta carenza di legittimazione ad impugnare di Caia in dipendenza dell'intervenuto recesso, nonché, in ogni caso, in ragione del carattere meramente interlocutorio delle determinazioni assembleari impugnate.

Con riferimento alla questione circa l'interesse ad agire nell'impugnazione di delibere assembleari da parte del socio receduto (Caia), il Tribunale meneghino ha ritenuto nello specifico che la domanda di Caia non potesse essere accolta, proprio per la sopravvenuta

carenza di interesse ad impugnare. Infatti, il Tribunale ha ritenuto condivisibile l'orientamento di legittimità secondo il quale l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta (d'altra parte, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, c. 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere *contra legem* e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti; così, Cass. n. 26842/2008).

Il Tribunale è giunto a tale conclusione nonostante gli orientamenti giurisprudenziali citati dalla stessa Caia (cfr. Cassazione n.5548/2004 nonché Tribunale Milano 4.5.2017 e Corte d'appello Milano 21.4.2007; citati in sentenza e in Le Società, 2008, n. 9, p. 1121). Tuttavia, le sentenze evidenziate dall'attrice a sostegno delle proprie ragioni non hanno convinto il Tribunale in quanto principalmente orientate ad affermare che il recesso del socio è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria. Ma, soprattutto, il Tribunale ha rilevato come la difesa dell'attrice fosse concentrata nell'individuazione del momento in cui la qualità di socio sarebbe cessata in capo al receduto con conseguente sicura perdita della legittimazione ad impugnare: tale momento, a detta dell'attrice, sarebbe appunto stato individuabile solo al compimento del procedimento di liquidazione della quota.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto corretto dare rilievo agli orientamenti che prendono atto del mutamento della posizione del socio rispetto all'organizzazione della compagine conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, sottolineando che dopo il recesso il socio è titolare del solo diritto alla liquidazione della quota e quindi di un "*diritto di partecipazione affievolito*" (cfr. Tribunale Roma 11.5.2005 in *Le Società*, 2006, n.1, 54). Perciò, al socio receduto può essere riconosciuto solo "*l'esercizio di quei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale, come l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori*" (così specificatamente, in motivazione, Tribunale di Milano 4.5.2017, sentenza n.4949/2017 nel proc. n. 33384/2012, edita sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it), o nello stesso senso precisandosi che "*nel tempo intercorrente tra il valido esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota, il socio di s.r.l. recedente resta titolare dei diritti sociali non incompatibili con la dichiarazione di recesso e per l'esercizio dei quali vanti un concreto interesse ad agire, anche relativo al pericolo che dal depauperamento del patrimonio sociale derivi un rischio attuale per l'effettivo rimborso della quota oggetto di recesso*" (così, Trib. Pavia 5 agosto 2008, in *Giur. Comm.*, 2009, II, p. 1218).

Il Tribunale ha concordato così con gli orientamenti che attribuiscono al socio receduto solo i diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della sua quota di partecipazione, in quanto

gli altri diritti legati alla partecipazione sociale vengono meno. Tuttavia, precisa sempre il Tribunale, se l'esercizio dei diritti partecipativi è strumentale alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della quota, il socio receduto può ancora impugnare le delibere assembleari che potrebbero incidere sulla liquidazione della quota stessa.

Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che Caia non avesse alcun interesse a impugnare le delibere oggetto di contenzioso perché nello specifico non avevano alcun effetto sulla valorizzazione della sua quota e, quindi, avesse perso la legittimazione ad impugnarle.

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Accordi di ristrutturazione, trattamento dei crediti tributari e soddisfazione minimale degli stessi

di **Carlo Trentini, Avvocato**

Tribunale di Salerno, Sez. III, 23 gennaio 2023, n. 21156 – Pres. ed est. G. Jachia

Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti – trattamento dei crediti tributari e contributivi – mancata adesione dell'agenzia delle entrate – *cram down* – presupposti

Massima: *"Se il debitore invoca l'applicazione dell'art. 182-ter, comma 5, l.fall. per superare la mancata adesione dell'agenzia delle entrate e degli altri soggetti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, il tribunale, nel compiere la valutazione di convenienza ai fini dell'eventuale cram down, deve eseguire, oltre ad un controllo formale, anche un controllo di legalità sostanziale, che impone di verificare se i crediti tributari e previdenziali possano ricevere una soddisfazione minimale, non omologando gli accordi nel caso in cui sia previsto il pagamento di una percentuale del 3%, da considerarsi irrisoria e tale da non poter assolvere la funzione di soddisfazione delle ragioni dei creditori".*

Riferimenti normativi Legge fallimentare artt. 182-bis, 182-ter

CASO E SOLUZIONE

In una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, in cui il debitore aveva raggiunto l'accordo con un solo creditore, titolare di un credito esiguo, e, per pervenire all'adesione di almeno il 60% del montecrediti, aveva chiesto al tribunale di operare il *cram down* dell'ingente credito tributario – sul presupposto che, pur se limitata, la soddisfazione dell'Agenzia delle Entrate sarebbe maggiore rispetto a quella da attendersi dalla liquidazione giudiziale – il Tribunale di Salerno non omologava l'accordo, motivando il rigetto con l'affermazione che l'adesione coattiva presuppone, oltre all'inerzia (o il diniego) ingiustificati anche la proposta, ai creditori istituzionali, di una soddisfazione minimale, che, nel caso di specie (3%), veniva considerata inesistente.

QUESTIONI

Una società chiede l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, avendo raggiunto l'accordo con un unico creditore (rappresentante lo 0,03% del totale dell'indebitamento), e chiedendo che il tribunale operi il *cram down* con riferimento ad un ingente credito erariale (tale da consentire il raggiungimento della percentuale di legge del 60% del totale dei crediti), avendo proposto il pagamento del 3% dei crediti tributari. La società ricorrente fonda la sua richiesta sul presupposto che tale proposta, pur di contenuto assai ridotto, consenta una soddisfazione delle ragioni del creditore tributario comunque superiore rispetto a quella preventivabile dalla liquidazione giudiziale.

Il Tribunale di Salerno osserva, preliminarmente, che la verifica cui è chiamato il giudice ai fini dell'omologazione dell'accordo non si limita ad un mero sindacato formale, ma ricomprende anche un controllo di *legalità sostanziale*. Il contenuto e le implicazioni di tale verifica vengono spiegati, innanzi tutto, richiamando, con ampia citazione, il precedente rappresentato da Trib. Lecce 17 ottobre 2022[1], in cui, da un lato, s'individua la *ratio* nella disposizione sul *cram down* dei crediti tributari e previdenziali nella necessità di superare l'inerzia ingiustificata delle amministrazioni e degli enti, e non nel "comprimere i diritti" dell'erario e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie – e, dall'altro lato, si sottolinea come l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti possa finire per ledere principi basilari del diritto concorsuale, giacché "comporta deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell'insolvenza e in particolare al principio della *par condicio creditorum*".

La motivazione della decisione in commento prosegue esaminando la previsione di soddisfazione prevista per i crediti oggetto del preteso *cram down*. Richiamato, in punto di fatto, che la proposta del debitore era del 3% del valore nominale dei crediti, il tribunale afferma che una tale percentuale non assicura utilità effettiva, e, di conseguenza, posto che una percentuale cosi ridotta non può qualificarsi in alcun modo satisfattiva, nemmeno può legittimamente farsi alcuna comparazione circa la convenienza; in altri termini, se la proposta è irrisoria, l'utilità prefigurata ai creditori istituzionali deve considerarsi nulla, e, se è nulla, nemmeno può compiersi un raffronto in termini di convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Da ultimo, il tribunale critica il piano sotteso agli accordi osservando che, a fronte di intese raggiunte con un unico creditore, titolare di un credito del tutto esiguo, si prevede la cessione dell'azienda ad un promissario acquirente già identificato, ad un prezzo già determinato.

La decisione in commento affronta una pluralità di temi riguardanti gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Innanzi tutto, il tribunale, nel solco del citato precedente del Tribunale di Lecce, richiama la necessità di compiere, ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un'ampia verifica, non limitata ai soli aspetti di regolarità formale, ma estesa al sindacato di

legalità sostanziale.

Sul punto, possiamo convenire sull'ampiezza della verifica necessaria per pervenire all'omologazione. Che il tribunale non debba limitarsi ad uno scrutinio meramente formale, procedurale, ma debba compiere altresì un controllo di legittimità (o, se si preferisce, di legalità), non è certo seriamente contestabile.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina formatesi nell'interpretazione della legge fallimentare, al fine di decidere se procedere o meno all'omologazione degli accordi, il tribunale s'impongono una serie di verifiche[2]: innanzi tutto, circa la sua competenza[3]; poi, in ordine alla sussistenza dei presupposti, soggettivo e oggettivo[4]; quindi riguardo alla completezza e regolarità della documentazione prescritta[5] (a corredo degli accordi); ancora, sul contenuto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, sul raggiungimento della percentuale prevista dalla legge per l'ammissibilità dell'accesso agli accordi stessi e, infine, se siano state rispettate, in generale, le norme procedimentali[6], in particolare se sia decorso il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione (per la proposizione delle opposizioni) prima della celebrazione dell'udienza[7].

In particolare, il tribunale dovrà esaminare la legittimità della relazione dell'attestatore, sia sotto il profilo dalla verifica della completezza e logicità sia in ordine alla attuabilità del piano. In particolare, ciò significa che l'attuabilità del piano dev'essere non semplicemente possibile[8], ma deve presentare quanto meno un ragionevole grado di probabilità[9], o, più precisamente ancora un'elevata probabilità. Non può non sottolinearsi come tale valutazione da parte del tribunale debba essere particolarmente attenta; intorno ad essa si gioca la delicata partita della possibilità o meno di sottrarre alla revocatoria gli atti di esecuzione degli accordi, questione non a caso richiamata anche nella decisione che si commenta.

La migliore dottrina[10] ritiene che la fattibilità ovvero attuabilità dell'accordo rappresenti elemento costitutivo del diritto all'omologazione, e, come tale, deve essere accertato anche d'ufficio[11] dal tribunale. E su tale affermazione si può senz'altro convenire. Pertanto, il tribunale, essendo *peritus peritorum*, è facoltizzato a controllare, anche dal punto di vista tecnico, se le affermazioni dell'attestatore paiano corrette, complete e immuni, nell'argomentazione, da vizi logici, e dovrà conseguentemente denegare l'omologazione dell'accordo nel caso in cui ritenga le valutazioni dell'esperto viziate per illogicità, incompletezza, errori tecnici.

Che, dunque, il tribunale non debba limitarsi ad una verifica tanto solamente formale, quanto frettolosa ed anodina, è fuori discussione.

Ed è pure indiscusso quanto affermato nella decisione del Tribunale di Lecce in ordine alla possibile irrevocabilità dei pagamenti, delle garanzie e degli atti in genere posti in essere in esecuzione degli accordi omologati. L'omologazione ha appunto questo fine, di rendere irrevocabili gli atti esecutivi del piano degli accordi, e non potrebbe essere diversamente, giacché, altrimenti, gli accordi non potrebbero nemmeno essere raggiunti, perché nessuno

negozierebbe, accetterebbe riduzioni, accorderebbe nuovo credito, ecc., se dovesse poi temere le azioni dei creditori estranei.

Il punto è, peraltro, che il sindacato di legittimità sostanziale deve svolgersi avuto riguardo ai principi e alle norme di diritto oggettivo, correttamente intese, giacché, diversamente, l'esito dello scrutinio non può che essere erroneo.

E così, passando alla seconda questione affrontata nella decisione, quella della soddisfazione minimale delle ragioni di credito e, strettamente connessa, quella della convenienza, non pare che il tribunale salernitano abbia correttamente interpretato i principi che regolano la materia.

Vi sarebbe molto da considerare in ordine al tema se negli accordi di ristrutturazione dei debiti debba ravvisarsi, come si ravvisa nel concordato preventivo, la *causa* del negozio nella soddisfazione dei creditori.

E' probabile che la risposta debba essere negativa, posto che, mentre nella disciplina del concordato il debitore deve proporre ai creditori "un concordato che realizzi … il soddisfacimento dei creditori" (cfr. art. 84, comma 1, CCII)[12], nella disciplina degli accordi nessuna previsione di soddisfazione dei creditori è prevista, quanto meno nella figura ordinaria, salvo che per i creditori estranei (con i quali non è, tra l'altro, concluso alcun accordo).

Ma, in ogni caso, dato per scontato che, per l'operatività del *cram down*, negli accordi si debba prevedere una soddisfazione, almeno minimale, dei creditori istituzionali, il tema, non affrontato dalla decisione in commento, è che cosa s'intenda per soddisfazione minima.

È da anni dibattuta la questione dell'ammissibilità di piani e proposte concordatarie che prevedano la soddisfazione delle ragioni creditorie in misura esigua[13]. La riforma del 2015, con l'introduzione di soglie percentuali per il concordato liquidatorio (ma non per quello in continuità) così come, ancor prima, il principio di diritto affermato dalla pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2013[14], secondo cui la "causa" del concordato preventivo è costituita dalla soddisfazione dei creditori in misura anche modesta, ma comunque apprezzabile, in un tempo ragionevole, hanno segnato la strada da percorrere, a valere anche per le procedure sovraindebitamentarie negoziali; peraltro, posti di fronte alla questione della misura minimale della soddisfazione dei creditori[15], non potevano fornire lo strumento di misurazione del caso concreto.

Così, successivamente, nella giurisprudenza di merito le soluzioni sono state le più disparate: si è affermato che la percentuale minima di soddisfazione dei creditori va commisurata nel 5%[16]; per l'inammissibilità di proposte concordatarie inferiori al 3% (esattamente del 2,775%), si è pronunziata altra giurisprudenza[17]; e, in senso contrario, in un precedente di legittimità, è stato affermato non essere possibile stabilire una percentuale minima, al di sotto della quale vada esclusa la sussistenza della causa concreta del concordato[18].

Insomma, deve escludersi l'ammissibilità di una proposta che non contempli una soddisfazione minima dei crediti, ma non è affatto chiaro che cosa debba intendersi per soddisfazione minima; con tutto ciò, deve senz'altro concludersi per l'inammissibilità di un piano ed una proposta che contemplino, per i crediti nella loro globalità, e quale che ne sia il rango, una semplice dilazione[19].

Ciò fermo, nel caso esaminato dalla decisione di Salerno, la questione, alla fine, è, a ben vedere, un'altra: posto che il tema è la convenienza per i creditori tributari e previdenziali, è preferibile ricevere la soddisfazione nella misura del 3% o dello 0%?

Questa la vera questione, che il tribunale ipotizza, salvo poi concludere per l'inammissibilità di operare una simile valutazione, sul presupposto che, nessuna soddisfazione (nel senso richiamato, che non può considerarsi satisfattiva una percentuale del 3%) essendo accordata ai creditori, nemmeno può compiersi una valutazione comparativa. Ma una percentuale del 3% è più conveniente di nessuna soddisfazione.

Ed è per questi motivi che, conclusivamente, la soluzione accolta dalla decisione in commento non può condividersi.

[1] In *Il Caso.it*, pubb. 22.11.2022.

[2] Cfr. G. Presti, *L'art. 182* bis *al primo vaglio giurisprudenziale*, nota a Trib. Bari 21 novembre 2005, in *Fall.* 2006, 174. Trib. Benevento 8 febbraio 2017, in *Massimario OCI*, massima n. 01086 così elenca i controlli da eseguire: i) competenza; ii) presupposto oggettivo (individuato nella soggezione al fallimento); iii) requisiti di ammissibilità della domanda (attestazione, documentazione); iv) pubblicazione nel registro delle imprese; v) adesione del 60% dei creditori.

[3] Giusta la regola c.d. della *Kompetenzkompetenz*.

[4] P. Valensise, in AA.VV., *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di A. Nigro – M. Sandulli – V. Santoro, III, Torino, 2010, 2301; A. Paluchowski, *L'accordo di ristrutturazione ed il controllo del tribunale nel giudizio di omologazione*, in *Fall.* 2011, 100; L. Fazzi, *Questioni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti*, nota a Trib. Roma 20 maggio 2010 (decr.), in *Dir. fall.*, 2011, II, 366.

[5] P. Valensise, in AA.VV., *La legge fallimentare dopo la riforma*, cit., 2301; V. Tripaldi, in *Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2011, 363; A. Paluchowski, *L'accordo di ristrutturazione ed il controllo del tribunale nel giudizio di omologazione*, cit., 101.

[6] Ad esempio, per quanto attiene alla pubblicazione degli accordi presso il registro delle imprese: P. Valensise, in AA.VV., *La legge fallimentare dopo la riforma*, cit., 2301.

[7] Nel senso che, in ogni caso, il tribunale non potrà provvedere per l'omologazione se non

spirato il termine per le eventuali opposizioni, I. Pagni, in *I presupposti La dichiarazione di fallimento Le soluzioni concordatarie*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore – A. Bassi, coordinato da G. Capo – F. De Santis – B. Meoli, I, Padova, 2010, 608; L. Girone, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Le altre procedure concorsuali Reati fallimentari Problematiche Comunitarie e trasversali Fallimento e Fisco*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto e coordinato da U. Apice, Torino, 2011, 536.

[8] Cfr. Trib. Roma 5 novembre 2009, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2010, 731, che ha negato l'idoneità di un'attestazione che prevedeva l'erogazione di un finanziamento semplicemente come eventuale senza dar conto di alcuna certezza al riguardo.

[9] P. Quarticelli, *Omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e controllo giudiziale sull'attuabilità dell'accordo: orientamenti e prime divergenze giurisprudenziali*, nota a Trib. Milano 10 novembre 2009 e Trib. Roma 5 novembre 2009, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2010, 760, parla di un'attuabilità del piano "in prospettiva prognostica… quanto meno probabile". A. Di Majo, in L. Ghia – C. Piccininni – F. Severini, *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. IV, Torino, 697 parla di un controllo del tribunale circa l'attuabilità degli accordi che deve consistere in una valutazione di "serietà e ragionevolezza" (tra virgolette nel testo) della soluzione prospettata.

[10] I. Pagni, in *I presupposti La dichiarazione di fallimento Le soluzioni concordatarie*, in *Trattato di diritto fallimentare*, cit., 608; A. Didone, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis *legge fallim.) (presupposti, procedimento ed effetti dell'anticipazione delle misure protettive dell'impresa in crisi)*, in *Dir. fall.* 2011, I, 22; F. Rolfi, *Gli accordi di ristrutturazione: profili processuali e ricadute sostanziali*, in *Fall.* 2011, 112.

[11] F. Rolfi, *Gli accordi di ristrutturazione: profili processuali e ricadute sostanziali*, cit., 112-113 osserva che nella decisione circa l'omologa degli accordi non può distinguersi tra eccezioni rilevabili d'ufficio ed eccezioni ad istanza di parte, rispetto alle quali possano verificarsi preclusioni o decadenza.

[12] Cfr. anche art. 160, primo comma, lett. a), l.fall., che dispone che il concordato che l'imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori può prevedere "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti".

[13] Anteriormente alla sentenza Cass. Civ. n. 1521/2013, era frequente la citazione, tra coloro che sostenevano la tesi negativa, di una nota sentenza (estensore F. Di Marzio), i.e. Trib. Roma 16 aprile 2008, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2009, 732 e in *www.ilcaso.it*, con nota di F. Macario, che dichiarò l'inammissibilità di una proposta concordataria che prevedeva il pagamento dei chirografari nella percentuale dello 0,03%; per la tesi secondo cui il concordato debba prevedere la soddisfazione dei creditori per una certa percentuale, minima, ma non irrisoria, cfr. pure Trib. Pesaro 13 novembre 2014, in *www.ilcaso.it*, (secondo cui una percentuale di soddisfazione dei chirografari ricompresa tra un massimo di 1,76% e un minimo di 1,49% sarebbe "evidentemente irrisoria e quindi non idonea a soddisfare le finalità della procedura concordataria").

[14] Cass. Civ., SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521.

[15] Per l'inesistenza di "una disciplina della percentuale minima", cfr. A. Crivelli, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, diretto da F. Di Marzio, Milano, 2022, 297.

[16] Trib. Modena 3 settembre 2014, in *www.ilcaso.it*.

[17] Trib. Rimini 10 dicembre 2014, in *www.ilcaso.it*.

[18] Cass. Civ. 8 febbraio 2019, n. 3863, in *One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/*: "Non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza." (massima ufficiale).

[19] Ancorché un margine di dubbio sembrava essere consentito dall'art. 7, comma 1, primo periodo, parte finale L. n. 3/2012, che, dopo aver affermato che il piano deve necessariamente prevedere il regolare pagamento dei crediti impignorabili, aggiunge che questo deve stabilire "scadenze e modalità di pagamento dei creditori ...", ove il riferimento alle "scadenze" apre forse la strada ad una lettura più liberale.

Diritto Bancario

Art. 119 TUB: la richiesta della documentazione inerente a singole operazioni

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Come noto, l'art. 119, comma 4, TUB stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

La Cassazione ha chiarito che il diritto del cliente di avere copia della documentazione bancaria, sancito dall'art. 119, comma 4, TUB, ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale; tale diritto non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 14231/2019; Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022).

Più in generale, nell'impianto codicistico il fondamento dell'obbligo gravante sulla banca di consegna della documentazione si rinviene nell'art. 1374 c.c. (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) e negli artt. 1375 e 1175 c.c. (buona fede e correttezza); rileva anche l'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato) (Trib. Catania 14.1.2020).

Secondo l'ABF, nessun dubbio può sussistere circa il fatto che la polizza assicurativa costituisca documentazione inerente all'operazione di finanziamento essendo (di regola) imposta per legge e gravando il relativo premio sul mutuatario, cosicché il mancato

accoglimento da parte dell'intermediario della richiesta del ricorrente di sua produzione integra un inadempimento ad obblighi di legge (riguardo al diritto del cliente ad ottenere la consegna di copia del contratto di assicurazione stipulato tra la banca e una compagnia di assicurazione terza v. ABF nn. 2574/2011, 532/2011, 786/2012, 1927/2012, 428/2013, 6560/2021).

L'ABF ha stabilito che la banca è tenuta «alla consegna dei moduli di adesione alle polizze assicurative connesse al finanziamento» (nella fattispecie polizza incendio e scoppio e polizza a protezione del credito) (ABF Palermo n. 22918/2021; ABF Palermo n. 17564/2019).

Anche gli assegni bancari sono riconducibili nel perimetro delle «singole operazioni» previste dall'art. 119 TUB (ABF Roma n. 15096/2022; ABF Milano n. 16557/2021; Collegio di Coordinamento ABF n. 5856/2015)

L'Arbitro bancario finanziario ha altresì deciso che non può imporsi alla banca l'ostensione della "delibera interna", giusta disposto dell'art. 119, comma 4, TUB (ABF Bologna n. 12983/2022).

Soft Skills

Il valore di uno studio professionale

di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

Quanto vale uno studio? Come si fa a stabilire il valore di un'associazione professionale?

Per molti la risposta potrebbe essere il dato di fatturato. Ma in realtà non è così. Qui non voglio, con calcolatrice alla mano, impostare i parametri che determinano il quantum di uno studio per una possibile cessione o fusione con un altro soggetto. Ciò che mi interessa fare è aprire un terreno di riflessione su quelli che possono essere i cardini portanti sui quali fondare uno studio e di conseguenza che ne determinano il valore.

A determinare, quindi, il valore di uno studio è la combinazione di numerosi fattori, imprescindibili l'uno dall'altro, e senza i quali non è auspicabile ipotizzare il valore intrinseco dell'associazione professionale.

Sono davvero molti e svariati i fattori che in questa riflessione entrano in gioco e devono essere presi in considerazione.

Primo fra tutti il **brand**. Attraverso la forza del brand di uno studio è possibile stabilirne la reputation e la percezione che clienti e mercato hanno di esso. Per entrare nel concreto se il solo nome dell'insegna suscita pensieri come professionalità, competenza, affidabilità, qualità, se ci fa subito venire alla mente l'expertise dei professionisti, specializzazioni e settori nei quali operano, vuol dire che su quel brand è stato fatto un buon lavoro di comunicazione.

Che si è riusciti a trasferire i messaggi essenziali per canalizzare le caratteristiche principali di studio e professionisti.

CONTINUA A LEGGERE

Seminari di specializzazione
LEGAL DESIGN E PROFESSIONE FORENSE
Scopri di più >